



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA**

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2149 del 12/03/2013

Prot n° 201300002 del 02/01/2013

Ditta proponente MB Dumping Ground Treatment

Oggetto Realizzazione di un impianto industriale di trattamento chimico-fisico di rifiuti non pericolosi con deposito al suolo- Richiesta di riesame del giudizio n. 2126 del 18.12.2012.

Comune dell'intervento ROSCIANO **Località** Comune di Risciano-Zona artigianale

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale All. III lett. n. e lett.p

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali arch. Pisano

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale ing. Di Mico

Dirigente Conserv Natura

Dirigente Attività Estrattive: ing. Faicta

Dirigente Servizio Amministrativo:

Segr. Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Rifiuti:

Dirigente delegato della Provincia.

Comandante Prov.le CFS - TE

Comandante Prov.le CFS - AQ

Comandante Prov.le CFS - CH

Comandante Prov.le CFS - PE

Dirigente Tecnico AT

Dirigente Tecnico CP:

ing. Macino

arch. Chivazolli



Relazione istruttoria

Istruttore ing. Martini

VEDI ALLEGATO

Osservazioni pervenute



GIUNTA REGIONALE

VEDI ALLEGATO

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta MB Dumping Ground Treatment per l'intervento avente per oggetto:

Realizzazione di un impianto industriale di trattamento chimico-fisico di rifiuti non pericolosi con deposito al suolo - Richiesta di riesame del giudizio n. 2126 del 18.12.2012.

da realizzarsi nel Comune di ROSCIANO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio.

Intervengono per conto del Comune Rosciano il sindaco Alberto Secamiglio e i tecnici dell'Ufficio Tecnico: Crivelli Mario e Ascenzio Ilenia.

Il tecnico del comune dichiara con riferimento alle distanze, che la ditta ha prodotto, in sede di integrazione, una documentazione errata, in relazione alla posizione del Borgo San Benedetto, che il giorno venerdì 8 marzo è stata sostituita. In riferimento a questa seconda cartografia, lo stesso, specifica che ad avviso del comune il suddetto Borgo è situato a soli 98 metri dal piede della scarpata oggetto dell'intervento della ditta, come da cartografia che consegna alla Commissione (all.1)

Conferma, poi, come già comunicato con la nota comunale del 30/09/2011 che la distanza dell'intervento dalla più vicina casa sparsa è pari a 65 metri, e nel raggio tra 250 e 300 metri si trovano altre case sparse come da cartografia che consegna parimenti (all.2).

In merito al vincolo archeologico, il tecnico afferma ancora, che è stato correttamente riportato nel vigente PRG ed inserito nella Carta Archeologica della Provincia di Pescara come area 13/16, e di nuovo consegna la cartografia (all.3).

In riferimento alla falda, in data 7 marzo, la ditta ha integrato con una sezione e con degli elaborati fotografici differenti da quanto facente parte del progetto depositato: in particolare la sezione del 7 marzo 2013, non è conforme all'elaborato TAV 03, di luglio 2011, in quanto il dislivello in tale sezione è di 42 metri, mentre in quello del 7 marzo dicono essere di 75 metri. Inoltre, per quanto riguarda il sistema di impermeabilizzazione: la sezione del 7 marzo risulta essere difforme dalla sezione di impermeabilizzazione del progetto originario, in quanto prevede uno strato di argilla di circa 3.5 metri che, così progettato, farebbe supporre un abbassamento ulteriore della quota del terreno interessato dalla falda a meno di 3 metri.

C'è, infine, da rilevare che nella documentazione del 7 marzo viene presentato un elenco di codici CER enormemente differenti da quelli di cui alla TAV. REL 13 di luglio 2011.

Il sindaco, infine, ribadisce la forte contrarietà del Comune alla realizzazione dell'impianto che insiste all'interno di un'area a vocazione residenziale e attualmente in forte sviluppo.

ESPRIME PARERE**NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI**

Alla luce delle controdeduzioni presentate dalla ditta proponente e, in parte contraddette dalle dichiarazioni e dalla documentazione aggiuntiva fornita dall'amministrazione comunale, permangono le tre motivazioni di rigetto di cui al precedente giudizio n. 2126 del 18.12.2012:

- l'eccessiva vicinanza al nucleo abitato (circa 100 m dal Borgo e 60 m dalla casa isolata stabilmente abitata) contrasta con i criteri localizzativi del par. 11.3.4 del PRGR (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti).
 - la presenza del vincolo archeologico nel sito è motivo escludente ai sensi del par. 11.3.4 del PRGR.
 - per la parte di smaltimento, lo studio non è adeguato a determinare il franco di 3 metri della falda (soprattutto in ragione del fatto che non è stata rilevata in periodo di morbida) motivo escludente ai sensi del par. 11.3.3 del PRGR.
- Inoltre, in relazione al franco falda di 3 metri la ditta proponente produce una documentazione integrativa che introduce una variazione progettuale, di fatto sostanziale rispetto al progetto pubblicato, che introduce una tecnica artificiosa con la quale viene creato un franco falda di 3 metri con uno strato di argilla.

I presenti si esprimono all'unanimità



Francesco...



GIUNTA REGIONALE

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

ing. Faieta

ing. Macino

dott.ssa Di Croce (delegata)

arch. Chiavaroli

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.



Oggetto: Soc. MB DUMPING GRAUND TREATMENT-Realizzazione di un impianto chimico-fisico di Rifiuti non pericolosi con annessa discarica in comune di Rosciano (PE).

Il 18 Dicembre 2012 il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (CCR-VIA) al N° 2126, relativamente all'intervento di cui all'oggetto, ha emesso il seguente giudizio:

"Il CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Intervengono per il Comune di Rosciano il sig. Alberto Secamiglio, Sindaco, il geom. Annamaria Palumbo e ing. Mario Crivelli, tecnici comunali, che confermano quanto già evidenziato nell'osservazione già prodotta circa la contrarietà alla realizzazione dell'impianto. Riferiscono in particolare che l'impianto si trova a soli 100 metri dal borgo San Benedetto (dove è in corso una lottizzazione già approvata, ed parte già realizzata, che prevede l'insediamento di circa 1000 abitanti) e 60 m da una casa sparsa (stabilmente abitata), oltre che insistere parzialmente su un'area con vincolo archeologico (riportato anche in PRG). Consegnano una nota di chiarimento (prot comunale n. 8967 del 05.12.2012) alla quale è allegata la nota del Servizio cave (dalla quale si evince che la cava esistente ancora non è stata chiusa), la carta archeologica e planimetrie che evidenziano la lottizzazione in corso, le distanze dall'area oggetto di impianto e l'area archeologica.

ESPRIME PARERE

CHE L'ISTANZA NON PUO' ESSERE ACCOLTA PER I SEGUENTI MOTIVI

A parere della Commissione, l'eccessiva vicinanza al nucleo abitato (circa 100 m dal Borgo e 60 m dalla casa isolata stabilmente abitata) contrasta con i criteri localizzativi del par. 11.3.4 del PRG(Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti).

Inoltre la presenza, dichiarata dal Comune, del vincolo archeologico nel sito è motivo escludente ai sensi del par. 11.3.4 del PRGR.

Infine, per la parte di smaltimento, lo studio non è adeguato a determinare il franco di 3 metri della falda (soprattutto in ragione del fatto che non è stata rilevata in periodo di morbida) motivo escludente ai sensi del par. 11.3.3 del PRGR.

Si rileva, ancora, che deve essere attivata, ove non già effettuata, la procedura di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006 (sito potenzialmente contaminato).

Ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati (dimostrando la compensazione in miglioramento delle di emissioni in atmosfera, per mezzo della chiusura di equivalenti punti emissivi), entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione del presente giudizio sul sito internet della Regione Abruzzo.

Qualora non pervengano osservazioni o la documentazione sopra citata, ovvero questi non siano pertinenti o non siano ritenuti accoglibili, sarà emesso da parte di questa autorità il provvedimento definitivo di diniego."



In data 28.12.2012 (ns. prot. n. 2 del 02.01.2013) la Società proponente ha inoltrato una nota di richiesta riesame, avente ad oggetto "Osservazioni al giudizio n° 2126 del 18/12/2012", allegando:

- *Planimetria con indicazione delle preesistenze e del Borgo S. Benedetto con sezione indicante il profilo del terreno;*

- *Planimetria con corretta ubicazione della zona oggetto di vincolo archeologico.*"

Nel merito, rimandando all'esame del documento, che pur non allegato alla presente va a formarne parte integrante e sostanziale, in sintesi il proponente puntualizza quanto segue:

"PUNTO 1-Eccessiva vicinanza al nucleo abitato".

La Soc. proponente, scrive che sulla base delle planimetrie allegate,

- *"il Borgo si trova ad oltre 250 metri dal perimetro dell'area in argomento e che la casa sparsa si trova ad oltre 120 metri dal citato confine".*

- *l'insediamento residenziale "è postumo" all'approvazione della strumentazione urbanistica che prevedeva la realizzazione di strutture produttive industriali.*

- *l'area di che trattasi è stata interessata da una ex cava di argilla.*

- *Il borgo "si trova nella parte alta in un ambito completamente diverso da quello della zona industriale" (vedi grafico per la valutazione dei dislivelli.*

Le valutazioni sulle effettive distanze, pur avendo come possibile riferimento quelle indicate nelle schede allegate al precedente piano regionale, senza studi di merito e quindi corrette valutazioni degli impatti, appaiano puramente accademiche e lontanissime dagli obiettivi fissati da una perfetta procedura di V.I.A.

"Punto 2- Presenza del vincolo archeologico"

Il proponente trasmette una "rappresentazione della zona" in cui "si dimostra che l'area in argomento non presenta alcun vincolo di carattere archeologico".

Dall'esame dell'elaborato si evince comunque che il vincolo, a prescindere dalle valutazioni del Comune, si ritrova in zona immediatamente adiacente.

"Punto 3-Mancato rispetto del franco di metri 3,00"

Il proponente testualmente scrive: "Prima della riunione del Comitato di Valutazione è stata fornita a mezzo fax una dichiarazione inerente il rispetto del franco di metri 3 dalla falda anche in periodo di morbida attraverso realizzazione di un idoneo manto di argilla da porre alla base del terreno al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui sopra".

La dichiarazione sopracitata, non risulta pervenuta in ufficio nei tempi indicati e comunque a parere del relatore assume scarsa valenza tecnica, senza specifiche e temporalmente congrue valutazioni in sito della falda.



Quanto sopra, il proponente non chiarisce in alcun modo tutte le problematiche evidenziate nella relazione allegata al giudizio n. 2126/2012, con particolare riferimento alla scelta dell'impianto di inertizzazione ed alle sue effettive finalità, alle tipologie dei rifiuti interessati (tutti i non pericolosi), alle valutazioni di legge sul sito potenzialmente inquinato, alla stato dell'arte dell'attività estrattiva. P.S.

In data 08.03.2013 ns. prot. 1369 il proponente ha consegnato all'ufficio ulteriore nota avente ad oggetto: *"-Impianto industriale di trattamento chimico-fisico di rifiuti non pericolosi con deposito nel suolo- Procedura di V.I.A. regionale-Osservazioni al giudizio n. 2126 del 18.12.2012"* con trasmissione di *"documenti integrativi e sostitutivi alle integrazioni consegnate in data 15.01.2013 e precisamente i seguenti elaborati:*

-ARC-PLN 01 – Planimetria catastale con indicazione delle distanze dal costruendo Borgo S. Benedetto;

-ARC- PLN 02- Aerofotogrammetria con corretta ubicazione della zona del costruendo Borgo San Benedetto ed indicazione distanze dalle preesistenze;

-ARC-PLN 03 – Rilievo fotografico con individuazione quote;

-ARC – PLN 12- Sistemi di impermeabilizzazioni-Sezioni;

-Relazione Integrativa ed esplicativa."

Nel merito, in relazione alla *"RAPPRESENTAZIONE DELLA DISTANZA DAI CENTRI ABITATI"* nella *"relazione integrativa ed esplicativa"* datata Marzo 2013 testualmente si legge:

"1. Si rettifica la posizione del Borgo San Benedetto erroneamente rappresentata precedentemente nella tavola ARC 1;

2. Si allega nuova planimetria che considera la distanza prendendo a base la sovrapposizione sia su base catastale sia su base aerofotogrammetrico;

Si precisa che il dislivello esistente tra la base attuale del terreno oggetto di intervento e l'area adibita alla realizzazione del Borgo San Benedetto è di circa 76 metri. Si è ritenuto opportuno riportare sia la distanza tra l'edificato in corso sia con l'eventuale edificio prossimo, del Borgo, all'area di MB DUMPING".

Nelle conclusioni da ultimo, il proponente scrive che: *"Si allega inoltre elaborato riportante l'impermeabilizzazione delle pareti e del fondo della discarica da dove si evidenzia la modifica sul fondo scavo relativo all'aumento della quota di argilla che passa da mt. 1,20 a mt. 3,50".*

Sempre nelle conclusioni della citata relazione integrativa ed esplicativa si legge che: *"L'impianto di trattamento è riservato esclusivamente ad alcuni prodotti identificabili con i codici CER riportati nell'allegato".*



DI FATTO , RISPETTO AL PROGETTO DI CUI ALLA GIA' DEFINITA PROCEDURA DI V.I.A. , a far data dal giorno 8 c.m. viene modificato l'elenco dei rifiuti interessati. ?

In data 08.03.2013, ns. prot.n. 1374 del 11.03.2013 lo Studio Merlino di Chieti, ha fatto pervenire al relatore una e-mail con la quale conferma l'avvenuto deposito della ulteriore integrazione documentale agli altri Enti interessati ed inoltre specifica che: "*..la tavola ARC-PLN 02 – Aerofotogrammetriasostituisce la Tav. ARC A1 , ...*" :

"Le tavole integrative rispetto alla consegna del 15.01.2013 sono le seguenti:

-ARC PLN 01- Planimetria catastale con indicazione delle distanze dal costruendo Borgo S. Benedetto;

-ARC – PLN 03 –Rilievo fotografico con individuazione quote;

-ARC – PLN 12 –Sistemi di impermeabilizzazione-Sezioni":

Quanto sopra ribadito, in ordine alle problematiche tecniche, rimaste tutte disattese anche con le ulteriori integrazioni fatte pervenire , occorre necessariamente porre all'attenzione dell'Autorità competente la mancata pubblicizzazione delle stesse ed in particolare delle modifiche progettuali intervenute, con evidente inadempimento rispetto agli indirizzi della norma comunitaria sulla totale pubblicità degli atti.

In data 11 c.m. Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rosciano ha fatto pervenire a mezzo e-mail la nota prot. n. 2171/08.03.2013 (ns. prot. n. 1388/11/03/2013) che viene allegata alla presente, per le valutazioni di competenza dell'organo istruttore.





COMUNE DI ROSCIANO

Provincia di Pescara

8, Piazza Enrico Berlinguer cap. 65020
Cod. Fisc.: 00223210683

UFFICIO TECNICO

Prot.2171 del 08.03.2013

Spett.le REGIONE ABRUZZO,
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali
Ufficio valutazione impatto ambientale
Via Leonardo da Vinci 6 (Palazzo Silone),
67100 L'Aquila

p.c. Signor Sindaco del
Comune di Rosciano

Rosciano, 08.03.2013

OGGETTO: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO INDUSTRIALE DI TRATTAMENTO
CHIMICO - FISICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON ANNESSA DISCARICA.
2° ESAME. OSSERVAZIONI

Il comitato VIA con giudizio n° 2126 del 18.12.2012 in merito alla pratica in oggetto proposta dalla ditta MB DUMPING ha espresso il parere che l'istanza non può essere accolta per motivi sinteticamente riportati nel giudizio.

In data 16.01.2013 giunge al Comune di Rosciano nota di trasmissione delle osservazioni formulate dalla ditta in data 02.01.2013 avverso il giudizio 2126 corredate da due elaborati grafici e da una lettera datata 29.11.2011. In tali osservazioni si chiede "...un sereno riesame della pratica".

Il comitato VIA è convocato per il giorno 12.03.2013 per un secondo esame della pratica in questione.

Il sottoscritto ing. Mario Crivelli, nel confermare integralmente tutte le osservazioni formulate con note del 30.09.2011 e del 05.12.2012, in riferimento alla nota del 16.01.2013 ed ai suoi allegati fa ulteriormente presente quanto segue:

1. La ricostruzione del "comportamento" del Comune di Rosciano fa riferimento a "carte provinciali", "documentazione uffici della Regione Abruzzo e della Provincia di Pescara" in maniera del tutto generica e confusionaria.



La stessa ricostruzione confonde (o cerca di indurre in confusione) il giudizio del Tar Abruzzo riferito alle vecchie NTA con le attuali NTA che, introdotte proprio a seguito della sentenza TAR per recepimento dei dettami, non consentono l'intervento proposto.

2. Eccessiva vicinanza al nucleo abitato. La tavola fornita alla Regione e al Comune posiziona il Borgo San Benedetto in area completamente errata rispetto alla reale collocazione. Di tale incomprensibile svista si è accorto lo stesso progettista Ing. Merlino che in data 07.03.2013 trasmette nuova planimetria in cui indica la reale distanza (98 metri!!!). A scanso di ogni equivoco o svista si allega nuovamente la reale collocazione dell'impianto di trattamento rifiuti con le distanze dal realizzando complesso Borgo San Benedetto e dalle case sparse.
3. Il richiedente ed il progettista sostengono che vi è un dislivello di "oltre 75 metri" tra la base dell'area e la sommità sulla quale è in costruzione il Borgo San Benedetto. A sostegno di ciò hanno consegnato degli elaborati grafici e cartografici che dovrebbero dimostrare la veridicità di tale affermazione.

3.a: se tale affermazione risulta vera allora risultano errate e riportanti dati inesatti le sezioni di cui all'elaborato n°3 (stato di fatto - planimetria e sezioni) del progetto originario (firmato dallo stesso tecnico) che riportavano un dislivello inferiore

3.b: oltre a quanto suddetto è evidente che la base dell'area dalla quale partirà la discarica abbia un dislivello rispetto alla parte culminante (si sta riempiendo un'area cavata) ma tutti gli elaborati progettuali evidenziano che l'attività in questione è finalizzata a riempire l'area fino a raggiungere, di fatto, il livello in cui è in fase di costruzione Borgo San Benedetto distante 98 metri

4. In merito alla presenza del vincolo archeologico si conferma che l'area in questione ricade parzialmente in una individuata nella carta archeologica della Provincia di Pescara e correttamente riportata nella zonizzazione di PRG (vedi tavola area con tratteggio marrone). Si allega, di nuovo, la tavola a colori delle aree direttamente interessate da resti archeologici.
5. I richiedenti sostengono di aver inviato tramite fax una dichiarazione inerente il rispetto del franco di metri 3 anche in periodo di morbida. Al di là del fatto che mai si è avuto conoscenza di tale nota resta immutato il rilievo mosso dal sottoscritto in data 30.09.2011 secondo il quale, ai fini della salvaguardia della falda, la verifica andrebbe effettuata per un periodo più lungo e soprattutto nella stagione invernale, laddove verosimilmente si ha la massima escursione della falda. Solo in tal modo è possibile garantire il giusto franco tra il piano di imposta della discarica e la quota di massima escursione della falda.
6. In data 07.03.2013 il richiedente ha trasmesso, oltre alla correzione della enorme svista riguardante la distanza del Borgo San Benedetto, anche una "relazione integrativa ed esplicativa" (non firmata dal richiedente ma solo dal progettista) alla quale è allegato un "elenco rifiuti speciali non pericolosi da trattare" (con nessuna firma) ENORMEMENTE DIVERSO dall'elaborato denominato "SCHEDE INTEGRATIVE RIFIUTI" del progetto originale. Sarebbe necessario capire se trattasi di ulteriore svista o se la discarica non tratterà tutti i rifiuti per i quali è stata progettata. In tal caso appare lapalissiano che l'impostazione progettuale iniziale è totalmente stravolta e diventa definitivamente inspiegabile "...il ruolo dell'impianto di trattamento chimico-fisico a servizio della discarica" come opportunamente rilevato in fase di istruttoria (pag.31 della relazione istruttoria Ufficio VIA).

La relazione istruttoria dell'Ufficio VIA ha evidenziato alcuni aspetti che, lungi dall'essere stati chiariti, sono diventati addirittura più confusi per le ragioni sopra esposte.

Per completezza di considerazione, condividendone i contenuti, si riportano solo alcune considerazioni contenute nella suddetta relazione istruttoria:

- Le analisi di merito fatte nello S.I.A. appaiono del tutto insufficienti e superficiali (pag.5)
- Almeno incompleta è la trattazione effettuata. Ad esempio nessun riferimento viene fatto relativamente agli strumenti di pianificazione a livello provinciale (pag.5)
- Le controdeduzioni trasmesse dal proponente non sono tali da chiarire e confutare puntualmente tutte le problematiche sollevate (pag.30)



- Va valutata necessariamente una possibile carenza complessiva dello Studio di Impatto Ambientale, che non sembra rispettare le indicazioni di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (pag.30)
- Relativamente al quadro ambientale si può evidenziare come il quadro emissivo necessario ad una stima attendibile degli impatti sembra estremamente sommario (pag.31)
- Tutto il resto contenuta a pag. 31.

Considerato quanto sopra si ritiene che:

1. Non siano stati minimamente chiariti o fugati i dubbi e le motivazioni di rigetto contenute nel Giudizio 2126 del 18.12.2012 del Comitato Via
2. Non siano stati minimamente risolti i problemi e le problematiche rilevate nelle precedenti note del sottoscritto 30.09.2011 e del 05.12.2012
3. Permangono tutti gli elementi che NON consentono di realizzare l'impianto in questione relativi a :
 - a. Distanze
 - b. Problemi sulla falda
 - c. Non rispetto della pianificazione comunale
 - d. Non rispetto dei criteri localizzativi individuati dalla normativa sovracomunale
 - e. Incompletezza delle notizie
 - f. Non rispetto della normativa sulla salute pubblica (delibera di Consiglio Comunale)
4. I richiedenti con le ultime note del 16.01.2013 e del 07.03.2013 non abbiano fatto altro che aumentare la certezza circa le carenze e le condizioni pregiudiziale avverso la realizzazione dell'impianto più volte ribadite.
5. Il Comitato VIA debba serenamente confermare il parere espresso nella seduta del 18.12.2012.

SI CHIEDE, AL FINE DI FORNIRE CHIAMENTI RISPETTO A QUANTO QUI AFFERAMTO DI POTER ESSERE AUDITO, UNITAMENTE AL SINDACO ED AL LEGALE DEL COMUNE DI ROSCIANO, DAL COMITATO REGIONALE V.I.A. NELLA PROSSIMA SEDUTA DEL 12.03.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Mario Crivelli)


